



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

**PIANO DI TUTELA
DELLE ACQUE**

Norme di attuazione

A cura di

Dott. Manlio Mondino

Ing. Mauro Lasagna

Dott. Marco De Cicco

Dott. Sandro Zampilloni

Dott.ssa Carola Tasco

Dott.ssa Silvana Rodolico

Dott.ssa Maura Mazzei

Dott.ssa Nunzia Rossi

INDICE

<i>Articolo 1. Finalità del Piano</i>	4
<i>Articolo 2. Contenuti del Piano</i>	4
<i>Articolo 3. Efficacia del Piano e delle sue norme</i>	6
<i>Articolo 4. Approvazione e aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque</i> ...	7
<i>Articolo 5. Strumenti di attuazione del Piano di Tutela delle Acque</i>	8
<i>Articolo 6. Norme di salvaguardia</i>	8
<i>Articolo 7. Sistema informativo</i>	9
<i>Articolo 8. Monitoraggio dei corpi idrici</i>	9
<i>Articolo 9. Classificazione dei corpi idrici</i>	10
<i>Articolo 10. Obiettivi di qualità dei corpi idrici significativi</i>	11
<i>Articolo 11. Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile</i>	12
<i>Articolo 12. Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali idonee alla vita dei pesci</i>	13
<i>Articolo 13. Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali idonee alla vita dei molluschi</i>	13
<i>Articolo 14. Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque di balneazione</i>	13
<i>Articolo 15. Misure per la tutela delle aree sensibili</i>	14
<i>Articolo 16. Misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i>	15
<i>Articolo 17. Misure di tutela per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari</i>	15
<i>Articolo 18. Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano: aree di salvaguardia</i>	16
<i>Articolo 19. Aree sottoposte a tutela quantitativa e relative misure di salvaguardia</i>	17
<i>Articolo 20. Misure per il risparmio idrico</i>	18
<i>Articolo 21. Misure per la depurazione degli effluenti</i>	19

<i>Articolo 22. Misure per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, edifici isolati e di agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 23. Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 24. Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 25. Scolmatori di piena</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 26. Ulteriori misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 27. Priorità degli interventi</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 28. Misure per la protezione e monitoraggio delle falde</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 29. Misure di tutela delle aree di pertinenza e riqualificazione fluviale dei corpi idrici.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 30. Impianti di trattamento di acque reflue urbane di nuova realizzazione o in fase di ristrutturazione</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 31. Programma di verifica dell'attuazione del Piano</i>	<i>33</i>

NORME DI ATTUAZIONE

Articolo 1

Finalità del Piano

1. L'acqua è la risorsa essenziale per il mantenimento della vita. Determina la natura, le caratteristiche e la tipologia degli ecosistemi. Determina la qualità della vita delle società umane consentendo e determinando la tipologia dello sviluppo socio economico delle collettività.
2. Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio persegue il mantenimento dell'integrità della risorsa idrica compatibilmente con gli usi della risorsa stessa ai fini della qualità della vita e del mantenimento delle attività socio economiche delle popolazioni del Lazio.
3. Il Piano di Tutela delle Acque è redatto conformemente ai principi stabiliti dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 2

Contenuti del Piano

1. Il Piano di Tutela delle Acque individua:
 - a. lo stato dei corpi idrici superficiali (interni, marini e di transizione) e profondi;
 - b. i corpi idrici soggetti a particolare tutela;
 - c. le norme per il perseguimento della qualità dei corpi idrici;
 - d. le misure necessarie per il perseguimento della qualità dei corpi idrici in generale ed in particolare di quelli definiti al precedente punto b.;
 - e. le priorità e la temporalità degli interventi al fine del raggiungimento degli obiettivi entro i tempi stabiliti dalla normativa.

2. Il Piano di Tutela delle Acque è costituito da:

Indice generale

- 1. Norme di attuazione del Piano**
- 2. Sintesi del piano, definizione degli interventi e normativa di riferimento**
 - Sintesi del Piano
 - Definizione degli interventi di raccolta e trattamento degli effluenti
 - Normativa di riferimento
- 3. Bacini idrografici e schede riassuntive per bacino**
- 4. Geologia, Idrogeologia e Vulnerabilità del Territorio**
 - Geologia del territorio della Regione
 - Idrogeologia e vulnerabilità degli Acquiferi
 - Monitoraggio delle acque sotterranee
- 4.1 Idrogeologia e vulnerabilità degli acquiferi – Elaborati cartografici**
- 5. Relazione Vegetazionale**
 - Stato vegetazionale dei bacini e protezione fornita dalla vegetazione
- 6. Pressione Antropica, Inquinamento Puntuale, Aree a specifica tutela**
 - Pressione antropica
 - Inquinamento da fonte puntuale
 - Aree a specifica tutela
- 7. Qualità dei Corpi Idrici**
 - Qualità dei corpi idrici
- 8. Tavole di piano**
 - Tavola n. 1: Carta dei bacini Idrografici del PRTA
 - Tavola n. 2: Carta Geolitologica
 - Tavola n. 2bis: Carta Idrogeologica
 - Tavola n. 3: Carta della Vulnerabilità Intrinseca degli Acquiferi
 - Tavola n. 4: Carta Sinottica della Protezione degli Acquiferi
 - Tavola n. 5: Carta delle Aree sottoposte a Tutela
 - Tavola n. 6: Carta dello Stato di Qualità
 - Tavola n. 7: Carta degli Obiettivi di Qualità

9. Atlante dei Bacini Idrografici

- Tavole A : Morfologico – amministrativa.
- Tavole B :Acque a specifica destinazione e classi di qualità
- Tavole B1 : Reti di monitoraggio e zone di protezione
- Tavole C : Tavola sinottica della protezione degli acquiferi
- Tavole D : Fattori di pressione
- Tavole E1 : Tavola di piano: Tutela
- Tavole E2 : Tavola di piano: Stato di qualità
- Tavole E3 : Tavola di piano: Obiettivi di qualità

Articolo 3

Efficacia del Piano e delle sue norme

1. Il Piano di Tutela delle Acque è redatto sulla base degli obiettivi e delle priorità stabiliti dalla Autorità di Bacino del Tevere e dalla Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno e costituisce piano stralcio dei Piani di Bacino dei bacini del Lazio.
2. Gli atti di pianificazione di sviluppo economico, di uso del territorio, di uso delle acque, nazionali, regionali e locali devono essere adeguati a cura delle autorità competenti, ai contenuti, indirizzi e prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque.
3. Le norme del Piano di Tutela delle Acque sono prescrittive e vincolanti per Province ed Enti Locali, nonché per i soggetti privati che a qualunque titolo compiano azioni disciplinate dal Piano di Tutela delle Acque. Le Province e gli Enti Locali nell'esprimere atti di consenso, permesso o autorizzazioni devono verificare la conformità dell'azione sottoposta al loro esame alle prescrizioni, finalità e obiettivi definiti nel Piano.

Articolo 4

Approvazione e aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque

1. Ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, il Piano di Tutela delle Acque è adottato dalla Giunta Regionale per essere sottoposto all'esame:

- delle Autorità di Bacino Nazionali e Interregionali, ai fini della verifica di conformità agli obiettivi e priorità prefissate;
- delle Province, che saranno tenute a renderlo consultabile a chiunque ne faccia richiesta;
- degli Enti Locali;
- di quanti abbiano interesse.

2. Dell'adozione del Piano di Tutela delle Acque sarà data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio con indicazione delle sedi e modi di consultazione.

3. Alle Autorità di Bacino nazionali e interregionali e alle Province il Piano sarà inviato in forma cartacea e in formato elettronico.

4. Ai fini della consultazione degli Enti Locali e della popolazione il Piano sarà pubblicato sul sito Web della Regione.

5. L'adozione da parte della Giunta Regionale comporta l'entrata in vigore delle norme di salvaguardia.

6. Raccolte le osservazioni delle Autorità di Bacino, le osservazioni delle Province e degli Enti locali, reso conforme il Piano alle osservazioni delle Autorità di Bacino e alle altre osservazioni accolte, la Giunta Regionale propone il Piano di Tutela delle Acque al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione.

7. Il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Sarà inoltre pubblicato in formato cartaceo ed in formato elettronico.

8. Copia del Piano di Tutela delle Acque sarà inviata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

9. Il Piano di Tutela è aggiornato con cadenza quadriennale.

10. Si procede all'integrazione del Piano, prescindendo dalla scadenza di cui al comma 9, nel momento in cui si renderanno disponibili gli atti di pianificazione di cui all' articolo 95 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Articolo 5

Strumenti di attuazione del Piano di Tutela delle Acque

1. Sono strumenti di attuazione del Piano:

- a. l'emanazione da parte della Giunta Regionale di direttive di indirizzo agli Enti locali per la predisposizione dei programmi di intervento di competenza;
- b. le norme finanziarie e di bilancio della Regione che dovranno prevedere i finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi per l'anno di riferimento e per i due anni successivi;
- c. gli atti di programmazione degli Enti locali, per la realizzazione di opere di interesse per la tutela delle acque;
- d. l'emanazione di direttive tecniche sulla realizzazione degli impianti, in particolare degli impianti di depurazione degli agglomerati inferiori a 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) e delle abitazioni isolate, nonché delle caratteristiche degli impianti degli agglomerati con forte presenza di popolazione fluttuante.

Articolo 6

Norme di salvaguardia

1. Dopo la data di adozione del Piano non possono essere rilasciate autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi od altri atti di consenso comunque denominati in contrasto con le presenti norme, con le finalità del Piano o che possano compromettere gli obiettivi del Piano.

Articolo 7

Sistema informativo

1. Presso il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) è costituita un'apposita sezione con il compito di raccogliere, elaborare, rendere disponibili all'uso di tutte le strutture regionali, dello Stato e degli enti locali con competenze in materia, nonché degli organismi scientifici, tutti i dati quali-quantitativi attinenti la risorsa idrica.
2. A tal fine, con atto del Direttore del Dipartimento Territorio, il SIRA è adeguatamente potenziato di mezzi e risorse.
3. Tutte le strutture della Regione che in forza di specifiche discipline devono realizzare sistemi informativi inerenti le risorse idriche dovranno collaborare con il SIRA per la costituzione delle banche dati.
4. Il SIRA deve predisporre il sito web per l'accesso alle banche dati da parte dei soggetti abilitati e per la consultazione dei dati da parte di soggetti esterni.

Articolo 8

Monitoraggio dei corpi idrici

1. La rete di monitoraggio dei corpi idrici significativi è definita, secondo le esigenze conoscitive stabilite dal d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, con provvedimento della Giunta Regionale sentite le Province e ARPA-Lazio.
2. Le reti di monitoraggio per il controllo delle acque a specifica destinazione di cui alla parte III, sezione II, titolo II, capo II del suddetto decreto sono definite con provvedimento della Giunta Regionale su proposta delle Province, sentita ARPA-Lazio.
3. Tutti i monitoraggi dei corpi idrici, ai sensi della l.r. 45/1998, sono effettuati da ARPA-Lazio, che invia i dati, unitamente alle valutazioni tecnico-scientifiche, all'ente competente e al SIRA.

4. Il monitoraggio delle portate dei corpi idrici e superficiali nonché dei livelli piezometrici dei corpi idrici sotterranei sono di competenza dell'Area Idrografico e Mareografico della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, anche sulla base dei criteri adottati dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino.

5. In sede di formazione del bilancio di previsione della Regione Lazio devono essere previsti i finanziamenti necessari all'Area Idrografico e Mareografico e ad ARPA-Lazio per l'espletamento di tutti i monitoraggi delle risorse idriche. ARPA-Lazio nella predisposizione del bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale deve analiticamente indicare i costi delle varie attività di monitoraggio delle acque.

Articolo 9

Classificazione dei corpi idrici

1. I corpi idrici sono classificati, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in:

- a. corpi idrici significativi;
- b. corpi idrici a specifica destinazione:
 - 1) acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile,
 - 2) acque superficiali di balneazione,
 - 3) acque superficiali idonee alla vita dei pesci,
 - 4) acque destinate alla vita dei molluschi.

2. Sono aree a specifica tutela le porzioni di territorio nelle quali devono essere adottate particolari norme per il perseguimento degli specifici obiettivi di salvaguardia dei corpi idrici:

- a. aree sensibili, come definite all'articolo 91 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

- b. zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui all'articolo 92 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.;
- c. zone vulnerabili da prodotti fitosanitari di cui all'articolo 93 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.;
- d. aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.;
- e. aree sottoposte a tutela quantitativa di cui all'articolo 95 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 10

Obiettivi di qualità dei corpi idrici significativi

1. In conformità ai criteri definiti nell'allegato 1 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sono corpi idrici significativi i corpi idrici superficiali individuati con la delibera della Giunta Regionale n. 236 del 2 aprile 2004 e le manifestazioni sorgentizie individuate con deliberazione della Giunta Regionale n. 355 del 18 aprile 2003, conformemente.
2. La Giunta Regionale sulla base di nuove conoscenze o di esigenze emergenti può aggiornare, con propria deliberazione, i suddetti elenchi.
3. Per i corpi idrici significativi, sono definiti i seguenti obiettivi di qualità, da perseguire entro il 22 dicembre 2015:
 - a. mantenimento o raggiungimento dello stato di qualità ambientale “buono”;
 - b. mantenimento dello stato di qualità elevato nei corpi idrici che già si trovano in queste condizioni;
 - c. raggiungimento, entro il 31 dicembre 2008, dello stato di qualità “sufficiente” in tutti i corpi idrici che attualmente posseggono uno stato di qualità “scadente” o “pessimo”.

Articolo 11

Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

1. Per le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile deve essere mantenuta, ove esistente, la classificazione nelle categorie A1 e A2 come definite all'articolo 80 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

2. I corpi idrici destinati alla produzione di acqua potabile che non sono classificati almeno in categoria A2 devono raggiungere questa qualità entro il 31 dicembre 2008.

3. Sono vietati gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali utilizzate o destinate ad essere utilizzate per la produzione di acqua potabile.

Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente Piano gli scarichi in essere dovranno essere condottati a valle dell'opera di presa.

4. Gli scarichi urbani provenienti da impianti di depurazione che possono peggiorare lo stato di qualità delle acque, prima di essere immessi in un corpo idrico ricadente nel bacino idrografico chiuso sull'opera di presa, ovvero nel bacino idrografico dell'intero lago, devono subire un ulteriore trattamento di disinfezione con raggi U.V.. La Giunta Regionale individuerà, con proprio atto, i depuratori che dovranno munirsi di tale impianto per la disinfezione finale dei reflui.

5. Ai fini della tutela delle suddette acque, la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, su proposta dell'Autorità d'Ambito (ATO), individuerà con proprio atto, le aree di salvaguardia all'interno delle quali applicare vincoli d'uso del territorio ai sensi del successivo articolo 18.

La Giunta Regionale, nell'ambito delle linee guida per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, definisce appositi criteri per la determinazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali utilizzate per il consumo umano.

6. Il comune di Canale Monterano deve dotarsi di un impianto di disinfezione con raggi U.V. per trattare gli scarichi provenienti dai depuratori comunali prima dell'immissione nel corpo idrico recettore recapitante nel fiume Mignone, utilizzato come risorsa idropotabile e classificato in A3.

7. Il comune di Vejano dovrà dotarsi di depuratore e dovrà trattare gli scarichi con raggi U.V. prima di immetterli nel corpo idrico summenzionato.

Articolo 12

Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali idonee alla vita dei pesci

1. La classificazione delle acque idonee alla vita dei pesci deve essere estesa sino a coprire l'intero corpo idrico, ferma restando la possibilità di classificare e designare nell'ambito del medesimo corpo idrico tratti come "acque salmonicole" e tratti come "acque ciprinicole".

Articolo 13

Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali idonee alla vita dei molluschi

1. Le acque marino costiere e salmastre, che sono sede di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi devono essere protette o migliorate per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi.

Articolo 14

Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque di balneazione

1. Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti di cui al d.p.r. 470/1982 e s.m.i..

2. Per le acque non idonee alla balneazione devono essere messe in atto misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento.

La Regione, per i punti non idonei per i quali adotta misure di miglioramento, comunica al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, con periodicità annuale, prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle misure di miglioramento.

3. Al fine di giungere ad un miglioramento delle acque di balneazione, tutti gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue recapitanti, mediante condotta sottomarina, in acque marino-costiere devono subire un trattamento di clorazione almeno durante la stagione balneare.

4. Le acque reflue urbane in uscita da impianti di depurazione recapitanti in corsi d'acqua superficiali, entro una significativa distanza dal mare, devono subire o trattamenti alternativi con esclusione della clorazione. La Giunta Regionale definisce con proprio atto, per ogni singolo corpo idrico, la significativa distanza dal mare ed i tempi entro i quali i depuratori dovranno munirsi di tale impianto di trattamento.

5. Per gli scarichi diversi dalle acque reflue urbane, recapitanti in corsi d'acqua superficiali entro la significativa distanza dal mare definita dalla Giunta Regionale, le Province, in sede di nuova autorizzazione o di rinnovo, devono prescrivere la disinfezione a raggi U.V. o trattamenti alternativi con esclusione della clorazione.

Articolo 15

Misure per la tutela delle aree sensibili

1. Sono aree sensibili i laghi ed i rispettivi bacini drenanti individuati con deliberazione della Giunta Regionale n. 317 del 11 aprile 2003.

2. In tali aree, per il contenimento dell'apporto dei nutrienti derivanti dalle acque reflue urbane, deve essere abbattuto almeno il 75% del carico complessivo dei nutrienti.

3. Per il contenimento dei nutrienti di origine agricola e zootecnica, nelle aree sensibili devono almeno essere applicate le indicazioni contenute nel “Codice di buona pratica agricola” approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 19 aprile 1999.

Articolo 16

Misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Sono zone vulnerabili da nitrati di origine agricola quelle individuate con deliberazione della Giunta Regionale n. 767 del 6 agosto 2004.
2. In tali zone la Regione definisce i programmi di azione sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 7/A-IV alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Articolo 17

Misure di tutela per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari

1. La Giunta Regionale, con deliberazione n. 172 del 18 febbraio 2005, ha approvato il Piano Regionale di monitoraggio dei prodotti fitosanitari nei corpi idrici superficiali e profondi, aderendo all'Accordo della Conferenza Stato Regioni dell'8 maggio 2003, per l'attuazione dei “Piani Triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale sugli effetti dovuti all'uso dei prodotti fitosanitari”.

Il Piano regionale di monitoraggio dei prodotti fitosanitari ha la durata di tre anni con decorrenza dicembre 2004.

Alla fine del triennio di monitoraggio, sulla base dei risultati ottenuti, con deliberazione di Giunta Regionale verranno designate le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nelle quali dovranno essere attuati per la protezione delle risorse idriche piani di azione e/o misure restrittive sull'uso di uno o più prodotti fitosanitari.

Articolo 18

Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano: aree di salvaguardia

1. Per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque distribuite alla popolazione mediante acquedotti che rivestono carattere di pubblico interesse, sono individuate le aree di salvaguardia ai sensi dell'articolo 94 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
2. L'area di salvaguardia, che deve prevedere la zona di tutela assoluta, la zona di rispetto e la zona di protezione, è proposta dall'Autorità d'Ambito ed adottata dalla Giunta stessa previo parere del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente.
3. L'area di salvaguardia così adottata è pubblicata sull'albo pretorio dei comuni interessati. Chiunque abbia interesse può muovere osservazioni alla proposta di area di salvaguardia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La Giunta Regionale nei successivi 60 giorni, esamina le osservazioni pervenute, se accolte adegua la proposta, ed approva in via definitiva l'area di salvaguardia.
4. L'approvazione dell'area di salvaguardia comporta, nelle zone delimitate, l'applicazione delle limitazioni d'uso di cui all'articolo 94 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
5. La zona di tutela assoluta deve essere acquisita dal gestore dell'acquedotto ed adibita esclusivamente alle opere di captazione; nella suddetta zona, recintata, deve essere interdetto l'accesso ai non autorizzati. Altre attività in essa esistenti, diverse da quelle anzidette, devono essere rimosse. Eventuali pozzi presenti nella zona, se non più in uso come opere di captazione, devono essere chiusi con tecniche che garantiscono l'isolamento delle falde attraversate.
6. Nelle zone di rispetto non possono essere esercitate le attività indicate al comma 4 dell'articolo 94 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; la deliberazione di approvazione dell'area di salvaguardia definisce, in relazione alla natura dei suoli, la possibilità di nuovi insediamenti residenziali, la possibilità di uso di concimi chimici, fertilizzanti e

fitofarmaci, le misure da adottare per mettere in sicurezza le attività preesistenti, la necessità di utilizzare fognature a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della condotta fognante o sistemi equivalenti, gli accorgimenti costruttivi delle reti viarie e delle infrastrutture di servizio in genere. Le acque reflue urbane ed eventualmente industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori dalla zona di rispetto stessa. Per gli agglomerati urbani minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, lo smaltimento deve avvenire senza emissione di reflui mediante impianti di evapotraspirazione o equivalenti.

7. Nelle zone di protezione possono essere previste, nella deliberazione di approvazione dell'area di salvaguardia, limitazioni agli insediamenti civili artigianali e agricoli. I reflui di questi insediamenti devono comunque essere trattati in impianti di depurazione a fanghi attivi dotati di trattamento di nitrificazione e denitrificazione o equivalente e, per gli agglomerati minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, in impianti di fitodepurazione o sistemi equivalenti che consentano i massimi livelli di depurazione in relazione al BOD e alle sostanze azotate, salvo quanto previsto dal precedente articolo 11.

8. Le nuove captazioni ad uso idropotabile non possono essere dichiarate potabili e le loro acque non possono essere distribuite mediante acquedotto alle popolazioni se non sono state delimitate le aree di salvaguardia secondo la normativa vigente.

Articolo 19

Aree sottoposte a tutela quantitativa e relative misure di salvaguardia

1. Sono aree sottoposte a tutela quantitativa, ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le aree nelle quali l'utilizzazione quantitativa delle risorse idriche è tale da compromettere la conservazione della risorsa e le future utilizzazioni sostenibili.

2. Le aree sottoposte a tutela quantitativa sono individuate con deliberazione della Giunta Regionale nella quale, in relazione alle specificità del caso, sono definiti i provvedimenti da adottare tenuto conto delle risultanze dei bilanci idrici definiti dalle Autorità di Bacino.

3. In tali aree devono essere ridotte le utilizzazioni delle risorse idriche entro limiti di sostenibilità, salvaguardando, nell'ordine, gli usi idropotabili, gli usi agricoli, gli altri usi.

4. La deliberazione della Giunta Regionale n. 1317 del 5 dicembre 2003 ha già individuato quali aree sottoposte a tutela quantitativa l'area dei Colli Albani e l'area dei Monti Sabatini.

Articolo 20

Misure per il risparmio idrico

1. Le Autorità d'Ambito devono provvedere, a far data dall'entrata in vigore delle presenti Norme, ad una rivisitazione del Piano d'Ambito e riservare all'interno dei Piani degli investimenti, ai fini della manutenzione straordinaria finalizzata al recupero delle perdite di rete, almeno il 10% annuo delle risorse poste a finanziamento delle opere e degli interventi.

2. Le Autorità d'Ambito, per il tramite dei Gestori Unici, devono provvedere, entro 24 mesi a far data dall'entrata in vigore del presente Piano, alla fornitura ed al posizionamento degli strumenti di misura per ogni singola utenza.

3. Gli impianti di depurazione oggetto di nuova realizzazione, potenziamento o adeguamento, la cui realizzazione avviene per il tramite di risorse pubbliche regionali, nazionali o comunitarie, devono essere dotati di apposita sezione di abbattimento dei carichi inquinanti per il riutilizzo dei reflui ai sensi del d.m. 185/2003.

4. Le concessioni di grande derivazione ad uso irriguo, qualora nel territorio di competenza siano presenti impianti di depurazione predisposti al riutilizzo per scopi agricoli, devono essere rimodulate con la previsione

di apposite convenzioni con le Autorità d'Ambito per la riutilizzazione dei reflui.

Articolo 21

Misure per la depurazione degli effluenti

1. Nei territori dei bacini:

- n. 6 Marta (Alto bacino)
- n. 7 Mignone (Basso bacino)
- n. 8 Mignone - Arrone Sud
- n. 14 Tevere - Basso Corso
- n. 15 Tevere - Foce
- n. 17 Salto - Turano (Turano Alto bacino)
- n. 20 Aniene (Basso Corso)
- n. 25 Astura
- n. 26 Moscarello
- n. 27 Rio Martino
- n. 28 Badino
- n. 30 Sacco
- n. 33 Liri-Gari (sottobacino del Liri)

così come definiti e numerati nella tavola di Piano n.1 ed evidenziati nella tavola n.6 in colore arancione (qualità scadente) e rosso (qualità pessima), e nelle aree sensibili non ricadenti nei bacini riportati nell'elenco di cui sopra, devono essere messi in atto gli interventi necessari per l'efficienza depurativa di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Entro il 2008, gli effluenti urbani degli agglomerati, ricadenti nei territori di cui al comma 1, con più di 7.000 a.e. devono essere trattati:

- a. relativamente al BOD, con una efficienza depurativa definita dall'equazione sotto riportata:

$$\% \text{ EFFICIENZA} = 100 - ((0,045[\text{CARICO IN ENTRATA}] + 14,843) \cdot 100 / [\text{CARICO IN ENTRATA}]);$$

- b. relativamente all'azoto totale e al fosforo totale, nelle aree sensibili, a seconda delle situazioni locali, devono essere rispettati i

limiti di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, salvo quanto previsto al successivo punto c.;

- c. i depuratori, con potenzialità maggiore di 50.000 a.e., a servizio dell'agglomerato di Roma, devono rispettare il limite di emissione di 10 mg/l di azoto ammoniacale (come media giornaliera espressa in NH₄), fermo restando il limite di emissione dell'azoto nitrico previsto in tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Sulla base dei risultati relativi al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti, entro dicembre 2008 saranno confermate o mutate in senso più restrittivo le sopra descritte prescrizioni riguardanti l'agglomerato di Roma.

3. Entro il 2008, gli scarichi industriali, ricadenti nei territori di cui al comma 1, con portata superiore a 1.000 metri cubi/giorno, rimanendo comunque salvi i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, devono avere una efficienza depurativa rispetto al BOD di almeno 85% e il contenuto di azoto totale deve rispettare i limiti previsti per gli scarichi industriali di cui alla nota 2 della tabella 3.

4. Gli effluenti degli insediamenti urbani e industriali ricadenti nei territori non considerati nel comma 1 devono essere depurati entro i limiti stabiliti dall'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

5. La popolazione residente nei territori di cui al precedente comma 1, che non può essere servita da fognature, stimata nel 7% degli a.e., deve, entro il 2008, adottare impianti di depurazione basati su sistemi di evapotraspirazione o fitodepurazione a seconda delle dimensioni dell'insediamento. Con deliberazione della Giunta Regionale sono definite le caratteristiche tecniche degli impianti di evapotraspirazione e fitodepurazione.

6. Entro il 22 dicembre 2015 devono conseguire l'efficienza depurativa di cui ai commi 2 e 3 gli effluenti di tutti gli agglomerati superiori ai 2.000 a.e., nonché gli effluenti industriali con portata superiore a 500 metri cubi per giorno, ricadenti in tutti i bacini regionali.

Articolo 22

Misure per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, edifici isolati e di agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e.

1. Per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, insediamenti isolati e agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e. recapitanti in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del suolo, sono definite le seguenti misure:

- a. gli scarichi, nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da insediamenti isolati inferiori a 50 a.e., se non allacciabili a reti fognarie, devono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del suolo; devono essere depurati attraverso sistemi biologici di tipo vasca Imhoff con successiva subirrigazione o evapotraspirazione fitoassistita dei reflui trattati;
- b. gli scarichi, nuovi o esistenti, di reflui domestici originati da insediamenti isolati maggiori di 50 a.e. e inferiori a 300 a.e., se non allacciabili a reti fognarie, possono recapitare in acque superficiali. In tal caso devono essere trattati con idonei sistemi di depurazione che conseguano un abbattimento non inferiore al 70% del carico inquinante in entrata, in riferimento all'ammoniaca e ai parametri indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Il raggiungimento dei suddetti limiti di emissione può essere raggiunto attraverso sistemi di trattamento di tipo biologico associati a trattamenti naturali dei reflui (fitodepurazione);
- c. Gli scarichi, nuovi o esistenti, originati da agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e., recapitanti in acque superficiali, devono essere trattati con sistemi di depurazione tali da consentire emissioni conformi alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e un abbattimento non inferiore al 40% del carico in entrata dei parametri in tabella 2 dell'allegato 5 del

suddetto decreto. I limiti di emissione dei suddetti scarichi possono essere raggiunti attraverso sistemi di depurazione di tipo biologico associati a trattamenti di nitrificazione e denitrificazione o trattamenti naturali dei reflui (fitodepurazione);

d. Le vasche settiche a tenuta dovranno essere eliminate e sostituite con sistemi depurativi conformi alle disposizioni sopra indicate.

2. Per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, insediamenti isolati e agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e. recapitanti in acque marino costiere, sono definite le seguenti misure:

a. gli scarichi, nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da edifici isolati inferiori a 200 a.e., recapitanti in acque marino-costiere devono essere sottoposti ad un trattamento che consegua l'abbattimento del carico inquinante in entrata non inferiore al 35% dei parametri indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, fatta eccezione per il parametro "solidi sospesi" per il quale l'abbattimento non dovrà essere inferiore al 50% del valore in entrata;

b. gli scarichi, nuovi o esistenti, originati da agglomerati urbani inferiori a 10.000 a.e., recapitanti in acque marino-costiere devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti depurativi di tipo biologico tradizionale o ad ossidazione totale o a fanghi attivi che conseguano limiti di emissione conformi alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

3. Gli scarichi esistenti di cui al comma 1 e 2, se ricadenti in aree sensibili o in bacini scolanti di aree sensibili ovvero in corpi idrici i cui bacini sono classificati nel presente Piano con lo stato qualitativo delle acque pessimo o scadente, devono essere adeguati entro il 31 dicembre del 2008; se ricadenti in bacini diversi da quelli indicati devono essere adeguati entro il 22 dicembre 2015.

4. Tutti gli scarichi di cui ai commi 1 e 2 devono garantire la minor carica batterica possibile per il rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.

Nell'autorizzazione dello scarico dovrà essere previsto il limite per il parametro "Escherichia coli" il cui valore si dovrà fissare tenendo conto di quanto consigliato nelle indicazioni generali dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

5. Quanto sopra disposto potrà essere modificato ed integrato, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, alla luce di verifiche ed eventuali nuove esigenze, con specifici atti deliberativi di Giunta Regionale.

Articolo 23

Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche.

1. I valori limite da rispettare per l'assimilazione delle acque reflue di insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sono indicati nella d.g.r. del 2 agosto 1977 n. 3381. I valori dei parametri indicati nella suddetta deliberazione, di seguito riportati, sono da riferirsi nelle acque reflue prima di qualsiasi trattamento depurativo:

ph	6.5 – 8.5
solidi sospesi	≤ 100 mg/l
BOD ₅	≤ 250 mg/l
COD	≤ 500 mg/l
ammoniaca (NH ₄)	≤ 20 mg/l
azoto totale (N)	≤ 50 mg/l
tensioattivi	≤ 10 mg/l
fosforo (P)	≤ 15 mg/l
grassi animali e vegetali.	≤ 30 mg/l
BOD/COD	> 0.5

Gli altri inquinanti dovranno essere assenti, inferiori o al massimo uguali ai limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Articolo 24

Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengono lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. devono essere convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi di depurazione chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti.
2. Detti scarichi devono essere autorizzati e le emissioni devono rispettare i limiti previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
3. Le lavorazioni o il deposito di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. devono avvenire in piazzali impermeabili e dotati di sistemi di raccolta delle acque.
4. Le lavorazioni o depositi di materiali inerti o di materiali già presenti in condizioni naturali quali ad esempio: vetro non contaminato, minerali e materiali da cava, terre, argille, ghiaie, sabbie, limi, materiali da costruzione, mattonelle, ceramiche, manufatti di cemento, calce e gesso, legname di vario genere, possono essere stoccati su aree non impermeabilizzate e sono esclusi dall'obbligo di trattare i reflui.
5. L'esenzione all'autorizzazione allo scarico e all'opportuno trattamento dei reflui, per la suddetta tipologia di materiali, decade nel caso in cui l'impresa, per motivi aziendali, abbia realizzato comunque una pavimentazione impermeabile del piazzale e quindi convogliato i reflui.
6. In detti scarichi devono essere assenti le sostanze pericolose ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
7. Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. I coefficienti

di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a 0,3 per quelle semi-permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici a verde.

8. Gli apporti meteorici successivi alle portate di prima pioggia potranno essere scaricati direttamente nel corpo idrico ricettore.

Articolo 25

Scolmatori di piena

1. Gli scolmatori di piena di reti fognanti di tipo misto e di reti esclusivamente pluviali devono essere dimensionati in modo tale che le portate di supero sversate direttamente nei corpi idrici ricettori abbiano caratteristiche compatibili con quelle del ricettore e con gli usi, in atto o previsti, dello stesso. Comunque, la diluizione raggiunta deve essere determinata secondo il metodo di calcolo riportato di seguito.

La taratura dello scolmatore deve consentire la deviazione dei reflui quando le portate in tempo di pioggia superano di almeno 5 volte la portata nera media in tempo secco. Per portata nera media in tempo secco deve intendersi il volume dei reflui urbani effettivamente recapitati nella rete fognaria dal bacino di utenza dell'impianto di depurazione ed è calcolata sulla base della popolazione servita (numero abitanti), della dotazione idrica, fissata in 250 litri/abitante x giorno, e del coefficiente di restituzione in fogna fissato in almeno 0,8.

E' vietato il recapito diretto delle acque di scolmo in corpi idrici lacustri, salvo l'impossibilità di tecniche alternative.

2. Qualora le condizioni idrauliche dei collettori e degli impianti di depurazione lo consentono, gli scolmatori di piena di reti fognanti devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2008 alle disposizioni del comma 1. se non sussistono le condizioni idrauliche per l'adeguamento, questo deve avvenire in occasione di interventi di ampliamento o ristrutturazione radicale degli impianti di collettamento e depurazione.

3. Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali,

prevedere il sistema di rete fognaria delle acque nere separato dal sistema di raccolta delle acque meteoriche. In tal caso deve essere previsto l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera se compatibile con il sistema di depurazione adottato.

Articolo 26

Ulteriori misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal presente Piano di Tutela delle Acque, le Amministrazioni Provinciali predispongono un programma di controllo della conformità degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione dei reflui urbani, in accordo a quanto stabilito dall'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

2. Il programma deve essere concordato con ARPA-Lazio e deve prevedere, in base alla potenzialità degli impianti, le frequenze dei controlli ed il numero dei campioni da effettuare, in modo differenziato a seconda se trattasi dei parametri delle tabelle 1 e 2 o della tabella 3 dell'allegato 5 del suddetto decreto.

Nel programma di controllo della conformità ai limiti di legge degli scarichi deve essere previsto il potenziamento delle attività di verifica e accertamento sugli scarichi industriali.

3. Le Province, come indicato nell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per i controlli dei parametri di cui alle tabelle 1 e 2, acquisiscono dai gestori le analisi da questi effettuate, al fine del controllo della regolarità di funzionamento degli impianti. Il gestore deve garantire un sistema di rilevamento e trasmissione dei dati all'autorità di controllo, conforme alle disposizioni di cui all'allegato 5 punto 1.1 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Le Amministrazioni Provinciali dovranno archiviare su idoneo supporto informatico i risultati dei controlli effettuati.

4. I titolari o i gestori degli impianti di depurazione che trattano reflui urbani di agglomerati superiori a 10.000 a.e. e di tutti gli impianti industriali che originano scarichi diretti in corpi idrici devono nominare un responsabile esperto delle problematiche ambientali che svolga il ruolo di referente con le Amministrazioni Provinciali, ARPA-Lazio e gli altri Enti competenti al controllo per gli aspetti riguardanti il rispetto delle prescrizioni autorizzative e l'adeguamento dei reflui agli standard di qualità ambientale previsti dal presente Piano.

Il titolare dell'impianto deve comunicare entro sei mesi dalla data di approvazione del presente piano il nominativo del referente.

Restano ferme le responsabilità del titolare o gestore dello scarico nei confronti di eventuali inadempienze sanzionabili ai sensi della normativa vigente.

5. Ai fini dell'attuazione del d.lgs. 367/2003, le Amministrazioni Provinciali devono fornire alla Regione l'elenco delle sostanze pericolose presenti negli scarichi o che potenzialmente potrebbero essere presenti in base ai cicli produttivi e alle sostanze effettivamente utilizzate.

Le comunicazioni devono contenere tutte le indicazioni riguardanti la ditta, i quantitativi delle sostanze detenute, le modalità di detenzione, l'uso, le quantità eventualmente scaricate annualmente.

Ai fini del controllo qualitativo degli scarichi urbani, gli ATO e i Comuni che gestiscono direttamente il servizio idrico devono fornire alle Province informazioni sulle attività produttive autorizzate allo scarico in pubblica fognatura e sulle eventuali sostanze pericolose che possono essere immesse o rilasciate.

Articolo 27

Priorità degli interventi

1. Gli interventi devono prioritariamente avvenire nei bacini del Sacco, del Rio Martino e del Moscarello, che presentano le situazioni più complesse in riferimento allo stato di trattamento di scarichi urbani e industriali.

2. Nei bacini Aniene, Tevere Basso Corso e Tevere Foce, interessati principalmente dal carico inquinante sversato da Roma e zone limitrofe, devono essere potenziati i trattamenti delle acque reflue e completata la rete fognante e relativo collettamento. Per i maggiori impianti della città di Roma devono essere studiati metodi per il riutilizzo dei reflui depurati per scopi agricoli e industriali.

Articolo 28

Misure per la protezione e monitoraggio delle falde

1. I pozzi non più in uso o abbandonati devono essere adeguatamente chiusi mediante cementazione, secondo modalità che saranno definite dalla Giunta Regionale con proprio atto.

2. La chiusura dei pozzi in disuso o abbandonati è a carico del proprietario del fondo o proprietario del pozzo, se è legalmente responsabile persona diversa dal proprietario del fondo, che ne risponde per danno ambientale nel caso di danneggiamento delle falde. La Regione può ordinare al responsabile legale la chiusura di un pozzo manifestamente in stato di abbandono, in cattive condizioni di manutenzione o realizzato in maniera da costituire pericolo per le sottostanti falde.

3. Tutti coloro che a qualsiasi titolo prelevano acque dalle falde mediante pozzi devono installare sistemi di misura delle quantità prelevate e comunicare periodicamente all'autorità che ha rilasciato l'atto di assenso al prelievo, e in tutti i casi alla Regione Dipartimento Territorio, i prelievi effettuati e le relative modalità. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di misura e di comunicazione alla Regione.

4. La mancata installazione degli strumenti di misura comporta la cementazione del pozzo considerato abbandonato o in disuso.

5. Per il controllo quantitativo delle falde la Regione implementa l'attuale rete di monitoraggio delle acque sotterranee, secondo i criteri riportati all'interno degli allegati al Piano, con la precisazione che le misure di portata relative alle sorgenti non captate devono essere condotte rispettando il regime idrologico annuo.

Articolo 29

Misure di tutela delle aree di pertinenza e riqualificazione fluviale dei corpi idrici

1. Al fine di incrementare la capacità autodepurativa dei corpi idrici superficiali ed assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, nonché le connessioni ecologiche tra ecosistemi acquatici e ripali, le presenti norme definiscono il quadro delle misure per la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici e per la realizzazione di interventi di riqualificazione fluviale.
2. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, fissa criteri ed indirizzi di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici, disciplinando gli interventi di trasformazione e gestione ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in congruenza con le previsioni della pianificazione di bacino e la normativa statale e regionale in materia di polizia idraulica.
3. Le Province individuano, all'interno della propria pianificazione territoriale, i corpi idrici non significativi o loro tratti fluviali, nonché le relative aree di pertinenza, sui quali prevedere misure di tutela in relazione agli obiettivi di valorizzazione e salvaguardia delle aree e delle risorse idriche interessate, provvedendo ad applicare limiti agli scarichi adeguati a garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra citati ed a mantenere le capacità autodepurative del corpo ricettore, anche ai sensi dell'articolo 124, comma 9 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
4. Entro 12 mesi dall'approvazione del presente piano, la Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, un Programma di Riqualificazione Fluviale, provvedendo alla dichiarazione delle opere di preminente interesse regionale riguardanti la rinaturazione degli alvei fluviali e il mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 53/1998.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs. 152/2006, per assicurare la conservazione e la valorizzazione degli ambienti ripari e della biodiversità legata agli ecosistemi acquatici, individua le connessioni ecologiche, da tutelare prioritariamente nelle fasce di rispetto di cui all'art. 7, comma 9, della l.r. 24/1998, fra gli ecosistemi acquatici e ripari, aree umide statiche ed astatiche, aree naturali protette. La deliberazione individua le connessioni ecologiche, in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, secondo criteri di miglioramento, tutela e pianificazione del sistema degli ecosistemi acquatici e delle acque costiere. Per contrastare l'insularizzazione e frammentazione degli habitat fluviali, anche ai fini della tutela della biodiversità, la deliberazione individua inoltre le metodologie operative e le tipologie di interventi di riqualificazione fluviale di cui al comma 7, che devono perseguire comunque la valorizzazione, conservazione e recupero del valore storico culturale dell'acqua.

6. Il Programma di Riqualificazione Fluviale, elaborato attraverso il supporto tecnico-scientifico di Enti ed Istituti di ricerca, individua i corpi idrici e gli specifici tratti fluviali che richiedono interventi di riqualificazione e recupero della funzionalità ecologica di cui al comma 7.

Il programma definisce in particolare:

- a. l'elenco dei corpi idrici e di tratti specifici e le priorità di riqualificazione, in relazione agli obiettivi di qualità del Piano di tutela delle Acque e a specifiche esigenze di conservazione ambientale;
- b. l'elenco degli interventi con un relativo piano finanziario;
- c. gli indirizzi e i criteri per la progettazione degli interventi;
- d. gli enti preposti alla realizzazione e alla manutenzione degli interventi;
- e. gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi intrapresi.

7. Gli interventi di riqualificazione fluviale consistono in:
- a. realizzazione di fasce tampone boscate;
 - b. costruzione di bacini di lagunaggio ed ecosistemi filtro di tipo palustre;
 - c. restituzione della sinuosità degli alvei rettificati;
 - d. dispositivi di miglioramento degli habitat fluviali nei tratti rettificati;
 - e. ricostruzione e riqualificazione della vegetazione;
 - f. rimozione di interventi pregressi;
 - g. ripristino dei collegamenti funzionali con zone umide perialveali;
 - h. creazione di bracci laterali d'acque ferme e di zone umide planiziali;
 - i. consolidamenti spondali con tecniche e materiali dell'ingegneria naturalistica;
 - j. ripristino dell'inondabilità dei terreni tramite sfioratori di piena.
8. Gli interventi di riqualificazione di cui al comma 7 sono sottoposti al parere vincolante delle Autorità di bacino competenti per la valutazione della congruità con le previsioni della pianificazione di bacino.
9. In base alla priorità, sarà definito l'elenco degli interventi da finanziare con i fondi della difesa del suolo o attraverso l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari, regionali e degli enti locali.
10. Il programma di riqualificazione fluviale viene aggiornato ogni 5 anni.

Articolo 30

Impianti di trattamento di acque reflue urbane di nuova realizzazione o in fase di ristrutturazione

1. La Provincia, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. 152/2006, all'atto del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane depurate deve prevedere la possibilità di deroghe ai limiti di legge nei casi di arresto e di riavvio, di manutenzione ordinaria e di

guasti occasionali dell'impianto di depurazione e di calamità naturali. Quando ricorrono i casi di deroga dai limiti degli scarichi, il gestore dell'impianto deve sempre darne comunicazione tempestivamente alla provincia, indicando le motivazioni del ricorso alla deroga, le operazioni, i tempi necessari al rientro nei limiti di legge e le condizioni temporanee di scarico. La Provincia, entro 48 ore dalla comunicazione del ricorso alla deroga, qualora lo ritenga necessario, convoca il gestore per concordare la riduzione dei tempi o per fissare limiti temporanei allo scarico più restrittivi di quelli proposti dal gestore.

2. La Provincia, ai sensi degli artt. 124, comma 6 e 126, può rilasciare autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue per l'avvio degli impianti di depurazione urbani di nuova realizzazione, anche in caso di costruzione per lotti funzionali. Vengono assimilati agli impianti di nuova costruzione o primo avvio gli impianti che abbiano subito modifiche tecniche o strutturali da cui derivi uno scarico con caratteristiche quantitative e qualitative diverse da quelle dello scarico preesistente, o che siano rimasti inattivi o privi di autorizzazione allo scarico per un periodo superiore a mesi sei. Nella autorizzazione provvisoria sono definiti i tempi, le fasi, i carichi massimi accettabili dal corpo recettore, i limiti e le procedure di sicurezza ed emergenza. L'autorizzazione provvisoria prevede per lo scarico limiti meno restrittivi rispetto a quelli di legge e a quelli stabiliti dal presente Piano e vengono fissati dalla Provincia sulla base della effettiva condizione dello scarico. Conclusa positivamente la fase di avvio la provincia rilascia autorizzazione definitiva contenente le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo. In ogni caso la durata dell'autorizzazione provvisoria non può eccedere i sei mesi, termine rinnovabile una sola volta in caso di dimostrata necessità tecnica.

3. La Provincia, nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 124 del dlgs 152/06, autorizza lo scarico delle acque reflue depurate ai sensi del dlgs 152/06, purché il processo di depurazione sia ulteriormente spinto fino al raggiungimento dei parametri di cui al Decreto del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 12.06.2003 n. 185. Nelle aree sensibili e relativi bacini scolanti per i parametri azoto e fosforo devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. 152/2006.

Articolo 31

Programma di verifica dell'attuazione del Piano

1. A novembre di ogni anno, fino alla revisione del Piano, il Dipartimento Territorio trasmette alla Giunta una relazione sullo stato della qualità delle acque e sulla realizzazione degli impianti di trattamento degli effluenti urbani e industriali.
2. Le Province inviano entro giugno di ogni anno l'elenco dettagliato delle autorizzazioni rilasciate relative allo scarico di effluenti e l'elenco dei controlli effettuati, con indicazioni di eventuali provvedimenti necessari per il perseguimento degli obiettivi entro i tempi fissati dalla norma.
3. Sulla base dei risultati raggiunti e delle indicazioni delle Province, la Giunta Regionale adotta specifici indirizzi e direttive necessari per il perseguimento degli obiettivi.